

MOZIONI

La Camera,

premesso che:

la quotazione delle azioni Stet è precipitata a causa della crescente confusione ed incertezza sull'*iter* che consentirà il passaggio della concessione della Telecom alla Stet, con grave danno dei piccoli risparmiatori che hanno investito in questi titoli;

presso il Senato è in discussione il disegno di legge in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge n. 598 del 1996;

la confusione nasce dalle affermazioni contrapposte e contraddittorie dei Ministri interessati, giacché il Ministro Ciampi ha dichiarato che, a seguito dell'incorporazione tra Telecom e Stet, quest'ultima subentrerà nella totalità dei rapporti patrimoniali facenti capo alla Telecom, ivi compresa la concessione che alla stessa è stata rilasciata, mentre il Ministro Maccanico, circa la concessione, fa riferimento all'articolo 198 del codice postale, in base al quale la concessione può seguire soltanto un'azienda che abbia a maggioranza capitale pubblico. Ciò non si verificherebbe poiché con la fusione, la quota di capitale pubblico si ridurrebbe al quarantasette per cento;

impegna il Governo:

a sospendere l'operazione di dismissione delle partecipazioni nel settore delle telecomunicazioni fino a quando non verrà fatta chiarezza nel settore medesimo e, soprattutto, verrà evitato che il ricavato di detta fusione finisca per finanziare l'Iri, già in fallimento a causa delle precedenti gestioni clientelari;

ad assumere le iniziative necessarie perché siano rinviate le assemblee di Stet e Telecom, già convocate per il 26 marzo 1997 per deliberare la fusione delle due società, fino a quando il Governo avrà chiarito la sua linea di condotta in tema di privatizzazioni, intese come cessione al privato e non come regali al capitalismo selvaggio costituito in Italia dalle storiche famiglie di avventurieri economici che, quando guadagnano, si aumentano i dividendi, e, quando perdono, scaricano sullo Stato le perdite della loro incapacità gestionale tramite gli ammortizzatori sociali.

(1-00126) « Comino, Bosco, Chincarini, Ciapusci, Alborghetti, Fongaro, Giancarlo Giorgetti, Lembo ».

La Camera,

premesso che:

i lavoratori possono essere esposti sul luogo di lavoro e durante tutta la loro vita professionale all'influenza di fattori ambientali pericolosi; il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico;

è necessario sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione equilibrata in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, grazie a procedure e strumenti adeguati, conformemente alla legislazione nazionale;

i datori di lavoro sono tenuti a informarsi circa i progressi tecnici e le conoscenze scientifiche in materia di concezione dei posti di lavoro, tenendo conto dei rischi inerenti alla loro impresa, ed a informare i rappresentanti dei lavoratori al fine di garantire un maggiore livello di tutela della salute dei lavoratori;

il Parlamento europeo ha adottato quattro risoluzioni nel quadro del dibattito sulla realizzazione del mercato interno e la

protezione sul luogo di lavoro; spetta agli Stati membri dell'Unione europea promuovere sul proprio territorio il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;

il decreto legislativo n. 626 del 1994, di attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, nonché 91/383/CEE: *a)* fissa il rispetto dei livelli di protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori e gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori; *b)* definisce le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale; *c)* detta le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione; *d)* indica le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresì la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori; *e)* detta le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

ben lontano dagli *standard* europei, il nostro Paese ha un triste primato per quanto riguarda i ritardi con cui vengono recepite le direttive comunitarie in materia di tutela della salute dei lavoratori, oltre a quello ben più drammatico degli incidenti mortali sul lavoro. I più recenti dati forniti solo qualche giorno fa dall'Inail indicano, per il 1995, la spaventosa cifra di 1.287 infortuni mortali denunciati, e per il 1996, nel solo settore dell'industria, sono stati denunciati all'ente 729.766 incidenti, 962 dei quali mortali;

la mancata prevenzione costa ogni anno cinquantacinquemila miliardi di lire, dei quali diecimila solo nell'edilizia, in pratica corrispondenti ad una manovra finanziaria di dimensioni simili a quella approvata dal Parlamento nello scorso dicembre 1996;

il 13 marzo 1997 ricorreva il decimo anniversario della morte dei tredici operai di Ravenna periti a bordo della nave « Elisabetta Montanari », e si è alla vigilia di nuove grandi opere pubbliche (Giubileo del 2000, varianti autostradali, eccetera), che rischiano di portare nuovi infortuni e morti nei cantieri, così come avvenne in occasione dei campionati Mondiali di calcio del 1990;

con il decreto-legge n. 670 del 31 dicembre 1996, poi decaduto, il Governo, all'articolo 7, proponeva lo slittamento dei termini previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 circa gli adempimenti a carico delle imprese in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, e la sospensione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 758 del 1994, riguardante « Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro ». In sede di discussione in Commissione, al Senato venivano apportate sostanziali modifiche al testo originario dell'articolo;

il 23 marzo 1997 entrerà in vigore la nuova normativa sui cantieri (decreto legislativo n. 494 del 1996) che prevede, tra l'altro, la fissazione, da parte del committente, dei costi e delle misure di sicurezza ai quali la ditta appaltante non può derogare senza perdere l'appalto. Sarebbe censurabile un'azione del Governo che, seguendo un impulso analogo alla base del decreto-legge di cui al punto precedente, fosse volta al rinvio dell'applicazione di alcune sanzioni per la violazione degli obblighi sulla sicurezza, nonché delle norme di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili;

impegna il Governo

a non differire ulteriormente i termini previsti per gli adempimenti a carico delle imprese in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili;

a recuperare l'enorme ritardo accumulato in termini di circolari, direttive e

decreti ministeriali da emanare, al fine di dare completa attuazione alle norme sulla sicurezza sul lavoro previste dalla legislazione vigente;

a valutare l'opportunità, all'interno di una rimodulazione della spesa sociale, di riservare alla politica di prevenzione il sei

per cento dei fondi del Servizio sanitario nazionale, con relativo vincolo di spesa.

(1-00127) « Scalia, Gardiol, Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Leccese, Pecoraro Scanio, Procacci, Turroni ».